

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



UN CRONOPROGRAMMA NELLA PROSECUZIONE DEL TAVOLO DEL 12 NOVEMBRE 2021 **SULLE PROBLEMATICHE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA**

Al terzo incontro del 3 novembre u.s., le problematiche della dirigenza scolastica devono darsi per abbondantemente note, essendo state ripetutamente esposte da tutte le partecipanti sigle sindacali e – per quanto riguarda *DIRIGENTISCUOLA* – precedute da due corposi documenti: il primo lo si è consegnato nelle mani del ministro Bianchi il 4 marzo 2021; il secondo lo si è predisposto in forma più analitica e rimesso all'Amministrazione con congruo anticipo sull'apertura dello specifico Tavolo del 18 giugno 2021.

In ragione di quanto premesso e interpretando le dichiarazioni rese all'unanimità nel tavolo del 3 novembre, di passare dalle parole ai fatti, ***DIRIGENTISCUOLA* insiste nel doversi procedere secondo un preciso cronoprogramma, affrontandosi nell'immediato le problematiche di seguito elencate** e convenendo, come prospettato dalla stessa Amministrazione, sull'utilizzo congiunto e coordinato degl'interventi legislativi da sollecitare, delle misure amministrative che possono adottarsi in via autonoma e delle azioni di diretta disponibilità negoziale...e bisogna fare in fretta!


1. La mobilità territoriale, anzitutto. Ma non solo

1.1. In occasione del rinnovo del CCNL 2016-2018, *DIRIGENTISCUOLA* ha ripetutamente chiesto, inascoltata, la revisione della mobilità territoriale per armonizzarla con la nuova struttura nazionale del concorso a dirigente scolastico concluso nel 2017 e dunque in vigenza del predetto contratto.

È stata invece riproposta la pregressa regolazione a suo tempo pensata per i concorsi regionali, che giustamente prevedeva una mobilità interregionale sino al 30% dei posti disponibili in ogni regione: peraltro una soglia abnorme e che in fatto ha registrato percentuali esigue nel suo utilizzo, interessando circoscritte situazioni, tipo trasferimento del coniuge o altri particolari motivi e tali da indurre gl'interessati a richiedere un'altra regione rispetto a quella obbligatoriamente prescelta al momento della domanda di partecipazione al concorso.

Si è dunque mantenuto tale limite pur divenuto illogico, solo abolendo il nulla osta del direttore generale della richiesta regione in ingresso, mentre semplicemente si trattava – e si tratta – **di eliminarlo del tutto.**

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Sicché si dovrà stipulare un'intesa, che anticipi e/o predefinisca la disciplina dell'istituto nel senso appena proposto rispetto alla sede *naturale* del nuovo CCNL ma la cui sottoscrizione ben potrebbe avvenire in tempi non più utili per la decorrenza dall'anno scolastico 2022-2023.

Bisogna urgentemente sanare, anche con apposita sezione, i danni che ha commesso l'amministrazione esiliando oltre 1500 persone, con criteri illogici e contra legem, con tutti i conseguenti danni alle istituzioni scolastiche e alle persone incise.

1.2. Soddisfatta l'urgenza della revisione della mobilità territoriale, tra le specifiche proposte integranti l'Atto d'indirizzo del Ministero della pubblica amministrazione per essere poi inviato all'ARAN a fondamento delle trattative per il rinnovo del CCNL, dovrà figurare, entro le coordinate del D. Lgs. 165/2001, **la mobilità professionale**: non tra i pregressi e abrogati settori formativi, ma tra le pubbliche amministrazioni dello Stato, come avviene per i dirigenti *non aggettivati*.

Perché la dirigenza – inclusa quella agita nelle istituzioni scolastiche e che, detto incidentalmente, ha richiesto il superamento d'un più consistente concorso di secondo livello, involgente le stesse comuni materie giuridiche – è strutturalmente e finalisticamente unica. Ciò è a dire che non è una figura eccessivamente specializzata, quanto e piuttosto una figura generalista o organizzatoria, essendo *specifica* per definizione ogni *pubblica amministrazione*, nel senso che possiede una propria e più o meno marcata peculiarità, alla quale necessariamente deve conformarsi lo svolgimento della funzione.

Né sono richiesti per la mobilità in discorso particolari titoli di studio, salva l'eccezione per le cc.dd. dirigenze professionali (come la dirigenza medica o veterinaria). E difatti dirigenti generali, dirigenti amministrativi – e anche dirigenti tecnici, che pure in senso stretto sono attributari di mere *posizioni dirigenziali* e privi di poteri gestori – laureati in Lettere, in Matematica, in Ingegneria, oltre che in Giurisprudenza, transitano tranquillamente da un'Amministrazione all'altra.


2. Il rinnovo del CCNL 2019-2021. E ancor prima

2.1. Va accelerata la conclusione del parallelo e specifico istituito tavolo tecnico per risolvere l'incredibile e incivile vicenda di molte regioni in cui i dirigenti scolastici immessi in ruolo dal 2017 ancora non percepiscono la parte variabile della retribuzione di posizione, così come la simbolica retribuzione di risultato; ciò per la perdurante e non più sopportabile incertezza – e che riguarda l'intera categoria – gravante sul FUN, che solo da poco ha avuto il via libera da parte dell'Ufficio centrale di bilancio per l'annualità 2017-2018; mentre – e di conseguenza – non sono state

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



compiutamente avviate le procedure di stipula per il 2018-2019 e 2019-2020: correndosi il rischio di dover restituire possibili indebiti dato che le attuali retribuzioni avvengono in regime di ultrattività dell'ultimo CIR validato. **E si tratta solo di difendere retribuzioni acquisite per prestazioni già rese!**

È un'incertezza dovuta ai tagli del FUN, illegittimi, apportati dal MIUR (ora MI) e dal MEF, in contestualità dell'assunzione di nuovi dirigenti scolastici senza la copertura in ordine alla retribuzione variabile e alla retribuzione accessoria; **ma dovuta non meno e soprattutto alla discutibile scelta, con il CCNL 2006-2009, di sottrarre la sua determinazione alla contrattazione nazionale per derubricarla a semplice confronto. Che quindi alla contrattazione nazionale dovrà essere restituito.**

2.2. Corrisposte le retribuzioni spettanti e risolte le attuali criticità del FUN, bisogna dare pronto avvio alle trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca, assicurando ai *parenti poveri* della dirigenza scolastica, quale *minimo etico* per elementari ragioni di giustizia rispetto alla più complessa funzione da loro svolta, la perequazione retributiva di parte variabile e di risultato.

Vogliamo quindi sapere, in via pregiudiziale e dirimente, se è intenzione del ministro Bianchi, prima di concorrere con il collega Brunetta nella determinazione dell'atto d'indirizzo (art. 41, comma 3 del D. Lgs. 165/2001), **impegnarsi nel reperimento delle occorrenti risorse finanziarie da inserire nella legge di bilancio per il 2022, atteso che nel relativo disegno di legge rimesso dal Governo al Parlamento delle stesse non vi è la minima traccia.** Servono all'incirca, e a regime, 300 milioni di euro lordo-Stato per porre fine all'estenuante, sterile e avvilente rincorsa iniziata vent'anni or sono con il contratto d'ingresso dei già capi d'istituto nell'area dirigenziale. Che, dopo aver faticosamente conseguito la sola perequazione di posizione fissa con il contratto tuttora in corso, non possono attenderne altri venti continuando a pagare il fio di un privilegio odioso dovuto al vizio d'origine e riassunto nella supposta *specificità*: una virtù che si è tramutata in una perenne condanna a simil-dirigenza o mezza dirigenza.

Dopodiché, stanziare le risorse finanziarie per completare la perequazione con le altre dirigenze statali di pari fascia (e ancor prima con i colleghi dell'Università e della Ricerca collocati nella medesima area contrattuale, tutti *a-specifici* e facenti felicemente a meno di aggettivazioni che obliterano la sostanza), *l'intendance suivra*, inclusa la soluzione del FUN.


3. La non più dilazionabile valutazione della dirigenza scolastica

Anche a voler prescindere dall'inequivoco dato normativo, è semplicemente intuitivo che senza valutazione non vi è dirigenza, pur conservandosene il *nomen iuris*. Ed è – o dovrebbe essere –

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



parimenti intuitivo che senza valutazione manca il presupposto normativo che legittimi la retribuzione di risultato, che non sia quella mancia elargita con criteri di mero automatismo, parametrati sulla fascia di complessità dell'istituzione scolastica cui si è preposti.

Bisogna pertanto, per l'unica dirigenza pubblica a non essere tuttora valutata, superare i sofismi fin qui prodotti al fine di eludere le stringenti prescrizioni di legge, che della valutazione della dirigenza scolastica dettano le coordinate, deducibili dal *combinato disposto* degli articoli 21 e 25 del D. Lgs. 165/2001, 3 del D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione), comma 93 dell'articolo 1 della legge 107/2015.

Sofismi che, in luogo di definire chiari e agevoli dispositivi (senza attingere a quelli iper-semplificati con cui a tutt'oggi si valuta la dirigenza amministrativa e la dirigenza tecnica dello stesso Ministero dell'istruzione, comune *datore di lavoro*), hanno partorito cervellotici caravanserragli, eternamente sperimentali e tutti puntualmente naufragati, sino a destare il sospetto – sostenuto dalla muta eloquenza dei fatti – di essere stati scientemente costruiti per farli fallire.

Appare a questo punto inconfutabile che a rompere gl'indugi dovrà essere un atto unilaterale, non trattandosi di materia contrattuale bensì oggetto di mero confronto e nessun seguito avendo avuto, come prevedibile, l'ultimo diversivo sotto forma di *Dichiarazione congiunta n. 5* del CCNL dell'area Istruzione e Ricerca, stipulato l'8 luglio 2019; in cui le parti concordano che – per l'ennesima volta e da vent'anni! – la valutazione della dirigenza scolastica sarà “*oggetto di uno specifico approfondimento*”. Del quale, ovviamente, si resta ancora in attesa!

Confronto, certamente. E da espletare non oltre i tempi canonici previsti dal CCNL. Ma poi dovrà essere l'Amministrazione a decidere.

Senza valutazione la dirigenza scolastica è una dirigenza dimidiata. E soprattutto una dirigenza priva dell'autorevolezza per valutare – se e quando ci si arriverà – il *dipendente personale*, come invece previsto e ragionevolmente acquisito nella bozza del nuovo CCNL concernente le funzioni centrali, che riguarda il personale dei ministeri e di 33 enti e agenzie e fa da battistrada ai nuovi contratti degli altri comparti e aree dirigenziali.


4. Incombenze ultronee o del tutto improprie - SEMPLIFICAZIONE

È noto ed incontestato che in progresso di tempo l'autonomia *funzionale* delle istituzioni scolastiche la si è sovraccaricata di compiti impropri, costringendosi i loro dirigenti – unici responsabili *ex lege* – ad allontanarsi sempre più dalla precipua *mission* dell'organizzazione, supervisione e controllo dell'attività educativa e didattica nei luoghi istituzionali predisposti dall'ordinamento: nel Consiglio d'istituto, nel Collegio dei docenti, nei consigli di classe e nei dipartimenti ovvero nei gruppi di progetto o nei gruppi di studio e di ricerca-azione, sulla scorta di

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



coordinate deducibili dalle fonti normative, poi contestualizzate e formalizzate nei documenti programmatici e progettuali dell'istituzione scolastica.

E si sono per contro dovuti concentrare – fino ad esserne assorbiti – sulla sicurezza, sulla *privacy*, sulla contrattualistica, sul contenzioso *et alia*, improvvisandosi ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, sino alla diretta assunzione di compiti di manovalanza e spesso senza il supporto di figure tecniche – c.d. ufficio di segreteria – bastevoli nel numero e sufficientemente qualificate. Perché qui possono rimetterci il portafoglio o addirittura andare in galera, mentre rischiano punto o poco se alunni e studenti non abbiano conseguito il *successo formativo*.


4.1. Nello specifico, **si deve recuperare l'originaria filosofia dei risalenti e mai decollati Centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome**, sostituiti degli Uffici scolastici provinciali (o Provveditorati agli studi) in contestualità con il nuovo assetto autonomistico delle scuole; anzitutto quali centri specializzati in compiti di supporto, consulenza e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, di regola deficitarie, se non del tutto prive, delle cennate indispensabili competenze esperte in materia di sicurezza, contrattualistica, finanziamenti comunitari, *privacy*... E direttamente allocandovi tutte le incombenze di nessuna diretta attinenza al fine istituzionale delle scuole, quali le pratiche di stipendi, pensioni, buonuscita, graduatorie *et alia*; anch'essi dotandoli sia di personale qualificato che di tecnologie informatiche che evitino duplicazioni, lungaggini o inceppamenti della macchina amministrativa.

4.2. Con non minore speditezza va costituita **una struttura di coordinamento delle direzioni generali del Ministero e rispettive articolazioni**: la sola che s'interfaccia con le istituzioni scolastiche affinché non siano sommerse da plurime, e non di rado contraddittorie, richieste di dati, documenti, monitoraggi, spesso imposti all'ultimo momento e spesso già posseduti dall'Amministrazione.

4.3. Occorre un deciso intervento, sinora sempre promesso ma sistematicamente disatteso, di un apposito decreto di natura regolamentare **che chiarisca i limiti di applicabilità nelle istituzioni scolastiche del D. Lgs. 81/2008**, riguardo chi – in che misura e con quali modalità – deve ottemperare ai relativi obblighi di sicurezza. Ciò al fine di circoscrivere e precisare, in termini tassativi, le responsabilità dei dirigenti scolastici; e non meno di contenere a misura dell'indispensabile la produzione della miriade di certificazioni richieste. Di modo che potrà meglio contrastarsi una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che, tra le maglie di una vieppiù intricatissima e debordante produzione normativa dettata dall'emergenza pandemica,

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



trova sempre qualche elemento di colpevolezza del *datore di lavoro*: per esempio nell'aver consentito al sovraffollamento di aule o di non aver rispettato i minuziosi e sempre vigenti parametri tecnici su spazi *pro-capite*, cubature, aerazione, vie di fuga, e altro elencando, in edifici strutturalmente deficitari.

4.4. Deve porsi un freno all'abusata prassi di affidare, in automatico, ai dirigenti scolastici la **conduzione del contenzioso** per tutto quel che, in qualche misura, chiama in causa o appena lambisce la loro scuola, anche con ricorsi seriali ai vari giudici del lavoro e non solo per le sanzioni disciplinari che abbiano inflitto o per gli atti di gestione compiuti.

Pare che l'esclusivo riferimento canonico sia l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile, che consente all'Amministrazione di stare in giudizio con propri dipendenti nelle controversie da rapporto di lavoro, sebbene limitatamente al primo grado e sempreché non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, tali da indurre l'Avvocatura dello Stato ad assumere direttamente la causa.

Si tralascia però la norma speciale significata nell'articolo 12 del D. Lgs. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali inerenti le controversie. E le amministrazioni pubbliche sono qui gli uffici scolastici regionali nelle loro articolazioni territoriali, quindi i destinatari della delega dell'Avvocatura dello Stato; ma da questi girata con disinvoltura ai dirigenti scolastici, con la motivazione – quando c'è – della diretta conoscenza dei fatti relativi a operazioni svolte nell'ambito della loro funzione istituzionale, o con equivalenti clausole di stile.


Bisogna allora emanare una direttiva perché si chiarisca che il solo obbligo del dirigente scolastico è di rimettere agli uffici per il contenzioso una relazione sui fatti di causa e relativo corredo documentale; nel mentre, all'opposto, risulta egli destinatario di una singolare sub-delega da parte dei medesimi, benché privi di qualsivoglia titolo per poterla conferire, con cui gli si impone di stilare la memoria difensiva e depositarla nella cancelleria del Tribunale, di costituirsi in giudizio, di comparire in udienza, di svolgervi la difesa dell'evocata Amministrazione: che è sempre il Ministero dell'istruzione per il tramite del direttore generale dell'USR.

È ben vero che quest'ultimo può pur sempre rilasciare formale delega al dirigente scolastico, ma deve essere precisa e non generica, cioè motivata nelle ragioni organizzative che la giustificano, si

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



da non eludere la lettera e la *ratio* della norma che vuole affidare l'intera gestione del contenzioso lavoristico a *dipendenti* dell'Amministrazione, non necessariamente in possesso di qualifica dirigenziale ma provvisti delle necessarie e specifiche competenze tecniche.

4.5. E sempre in materia di contenzioso occorre che il Ministero prenda posizione, alla buonora, sulle **sanzioni disciplinari irrogabili ai docenti**: per una marmorea giurisprudenza della Corte di cassazione, sistematicamente seguita dai giudici del lavoro, non oltre la censura, atteso che per i docenti non esiste, né nella legge né nel contratto, la sanzione **disciplinare tipica della sospensione dal servizio da uno a dieci giorni**. Una presa di posizione non più rinviabile, dato che gli UU.SS.RR. procedono in maniera difforme.

Per alcuni che si attengono alla circolare ministeriale interpretativa n. 88/2010, i dirigenti scolastici restano competenti nell'infliggere la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio non oltre dieci giorni, ritagliandola dalla sanzione tipizzata nell'articolo 494 del Testo unico della scuola, della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese, nel caso che con una valutazione *ex ante* ritengano che potrà essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione: con l'acclarata sistematica soccombenza in giudizio dell'Amministrazione.

Per altri e correttamente – o quanto meno opportunamente – vale l'indirizzo giurisprudenziale testé sintetizzato, siccome *diritto vivente*.


4.6. – Urge regolamentare e rivedere l'attività dei dirigenti tecnici e l'uso improprio - *rectius* l'abuso - delle visite ispettive sempre più spesso disposte anche sulla semplice scorta di lettere anonime, fomentando così il ricorso alle stesse. Evidentemente ancora non si è compresa la differenza tra ISPETTORE e DIRIGENTE TECNICO e la funzione di quest'ultimo.

5. Una scuola, un dirigente

Il comma 978, articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha – aveva – previsto, seppure limitatamente al solo anno scolastico 2021-2022, la riduzione da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, in comuni montani, in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) come parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente titolare e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP




E con il successivo comma 979 ha stanziato le relative risorse finanziarie in 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e in 27,32 milioni di euro per l'anno 2022.

Dunque, dal primo settembre 2021 una cospicua parte delle circa quattrocento istituzioni scolastiche non più sottodimensionate avrebbe dovuto avere un proprio dirigente e un proprio DSGA, se non si fosse vanificata in via amministrativa la volontà del Parlamento della Repubblica sulla scorta di un duplice fraintendimento: Il primo contenuto nella relazione di accompagnamento alla legge, laddove si è precisato che sui quei posti non potevano essere fatte immissioni in ruolo, già chiaramente evincibile dal testo normativo; il secondo nell'articolo 19 del D. Lgs. 165/2001, a tenore del quale gli incarichi dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni, ma non tenendosi conto della specialità della legge 178/2020 e la cui attuazione ben poteva soddisfarsi solo sottoscrivendosi un contratto annuale con i soggetti ancora presenti nella graduatoria dell'ultimo concorso a dirigente scolastico, nonché con quelli in ipotesi figuranti nelle graduatorie regionali dei concorsi a DSGA o altrimenti ricorrendosi agli assistenti amministrativi facenti funzione.

Archiviando comunque il clamoroso inciampo, **si vuol sapere se, anche qui, il signor Ministro intende o meno impegnarsi per rendere strutturale e quindi permanente, dall'1 settembre 2022, la misura provvisoria della menzionata legge 178/2020, cristallizzando i parametri medi di 500 alunni e di 300 nelle zone in deroga per la determinazione del numero complessivo delle istituzioni scolastiche nazionali**, ponendo fine all'assurdità di mega-istituti che possono arrivare ai duemila studenti e a trecento e oltre tra docenti e personale ATA, *naturaliter* ingovernabili sui canonici e compresenti versanti gestionale, dei rapporti con il territorio, educativo-didattico; e se parimenti vuol porre rimedio alle scuole, comunque assai contenute nel numero se riferite ai nuovi parametri medi e anch'esse pure dotate di autonomia funzionale, il cui nanismo darebbe corpo a un'offerta formativa non rispondente ai reali bisogni delle studentesse e degli studenti. Come già *DIRIGENTISCUOLA* ha avuto modo di parteciparlo al Ministro, al competente Capodipartimento e al Capo di gabinetto, sul chi e sul come procedere è necessario svincolarsi da quell'autentico garbuglio, ancor più rivelatosi nella fase emergenziale, che radica nella pasticciata riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione, con la sua opaca distribuzione delle competenze di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; alla cui stregua spetta allo Stato la provvista del personale (dirigenti, docenti, ATA), mentre alle regioni e alle due province autonome è rimessa in via esclusiva l'organizzazione sui territori del servizio d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale. E l'*organizzazione* include primariamente il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e formative.

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Si sa però che, in luogo di un comportamento collaborativo degli attori istituzionali, si è piuttosto prodotto un endemico e tuttora irrisolto conflitto, con la continua chiamata in causa della Corte costituzionale nel non agevole compito di dirimerlo.

Da qui lo stallo: libere le regioni nel mantenere scuole inferiori ai parametri nazionali; libero lo Stato di negare (legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2012) un proprio dirigente e un proprio DSGA nel caso di meno di 600 alunni, ridotti a 400 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (ora, rispettivamente e *provvisoriamente*, 500 e 300).

O che sia esso essenzialmente dovuto all'inerte indifferenza delle regioni o alle loro difficoltà di sottrarsi alle pressioni locali, spesso di segno contrapposto, giocoforza **dovrà intervenire lo Stato con lo strumento normativo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), concernenti "i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"** (Cost., art. 117, 2° comma, lett. m), anche in materia d'istruzione e formazione: rientranti nella sua potestà legislativa esclusiva e – diversamente dalle *norme generali sull'istruzione* – non cedibili, non figurando la fattispecie nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 116.


Il punto di aggancio può rinvenirsi nel Capo III del D. Lgs. 226/2005 (c.d. Riforma Moratti), che detta i livelli essenziali delle prestazioni, sia pure per i soli percorsi d'istruzione e formazione professionale (per la semplice ragione che per le scuole del primo ciclo e per il sistema dei licei vi era la copertura delle predette *norme generali*, anch'esse spettanti alla competenza esclusiva dello Stato).

In particolare, sull'abbrivo del suo articolo 21 ("*Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi*"), può ben includersi *expressis verbis* il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche come imprescindibile elemento quali-quantitativo onde assicurare, anche per questo aspetto, la dimensione unitaria nazionale del sistema di istruzione e formazione, coniugando i principi di sussidiarietà e di differenziazione con quello coesistente di adeguatezza.

E senza poi dimenticare ciò che ha sancito la Corte costituzionale nella sentenza 200/2009: la stessa che, correggendo il Legislatore (legge 183/2011, cit.), ha sì riconosciuto alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il potere esclusivo sull'organizzazione del servizio scolastico nei territori di pertinenza. Ma nel contempo ha precisato che, al di là dei LEP, non è affatto precluso – anche nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, quelle originarie e quelle eventualmente cedute – l'intervento statale nella "*creazione di strutture organizzative omogenee*", sempre al fine della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Ciò in quanto "*l'attività unificante dello Stato, in omaggio al principio cardine*

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



di unità e indivisibilità della Repubblica”, può ben dispiegarsi ad ampio (potenzialmente illimitato) spettro. E questo proprio in base al principio di sussidiarietà; che, con i complementari principi di differenziazione e di adeguatezza, risulta dotata di una “attitudine anche ascensionale”, con il corollario di rendere legittima extrema ratio una “deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative”.

Il che è a dire che lo Stato può tranquillamente servirsi anche del solo strumento regolamentare.

6. Reclutamento dirigenti scolastici

Strettamente connesso alla mobilità va affrontato il tema del reclutamento dei dirigenti scolastici. Esaurita la graduatoria del concorso del 2017 bisogna avere già a disposizione una nuova graduatoria per coprire i posti vacanti nelle regioni che, **in seguito alla mobilità o rientro degli esiliati**, dovrebbero essere affidati in reggenza. Fino a quando non si tornerà alla normalità il prossimo ed **i futuri concorsi dovranno essere banditi solo per e nelle regioni in cui, per effetto della mobilità, ci saranno posti liberi**. Non esiste altra soluzione. Non si può reiterare l’errore già commesso. Chi decide di partecipare al prossimo concorso DEVE essere sicuro che prenderà servizio nella regione per la quale ha deciso di concorrere e non rischiare di essere obbligato, pena la decadenza, ad accettare l’incarico in altre regione oppure a dimettersi: circa 150 persone sono state costrette a rinunciare all’incarico!

Assicurando un dirigente ad ogni scuola si potrà tornare alla normalità in tempi ragionevoli.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org